



COMUNE DI CHIETI

Prot. 46962

Del 12 3 GIU 2023

Ordinanza sindacale n. 128

Del

Oggetto: Prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell'ambito urbano del Comune di Chieti.

PREMESSO che:

la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;

sono stati segnalati cinghiali selvatici allo stato brado nel centro abitato del Comune di Chieti;

la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini;

i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;

la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;

RILEVATA dai sopralluoghi effettuati la presenza ricorrente di singoli cinghiali (ovvero) la presenza di un gruppo costituito da circa) n. 35 esemplari di varie classi di età e di sesso, nelle strade/località/frazioni di questo Comune di Chieti, indicate nella nota del Corpo di Polizia Provinciale datata 30/11/2022 prot. 21543, agli atti e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Preso atto che nella suddetta nota prot. 21543 del 30/11/2022, il Corpo di Polizia Provinciale suggerisce che le Amministrazioni comunali possono liberamente disporre alle modalità e alle condizioni di assegnazione/destinazione degli animali prelevati;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;

EVIDENZIATO che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'art.19 della Legge n.157/1992 e s.m. e i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i." Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione” che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'art.50 del DLGS n.267/2000 e s.m. e i. “Testo unico sugli enti locali” il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: “Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTA la legge regionale n.10/2004 e s.m. e i. “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente” ed in particolare:

- a. L'articolo 44 comma 4 secondo il quale: “Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'art.21, comma 1, lettera a) della L.157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7”.
- b. L'articolo 44 comma 7 secondo il quale “...Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
 1. Proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
 2. Personale di vigilanza dei comuni;
 3. Guardie venatorie volontarie;
 4. Guardie ambientali volontarie;
 5. Cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;

ATTESA altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata al controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza;

RITENUTO necessario stante la situazione descritta da attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane segnalate;

DATO ATTO che in data 06/12/2022 con nota prot. pec75660, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali in ambito urbano di questo Comune è stato sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota prot.70355 del 21/12/2022, acquisita al prot. comunale in data 29/12/2022 al n.81424, con al quale l'ISPRA ha inviato delle indicazioni/suggerimenti in merito alle attività di contenimento che questo Comune intende attuare, e nel prendere atto delle specifiche misure da adottare che di seguito si riportano:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art.7 e 2 della Legge n.221/2017);
- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;

- installazione di apposita cartellonistica “animali selvatici vaganti” integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;

VISTO l'art.1 del Teso Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n.773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art.44 della L.R. Abruzzo n.10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D.lgs n.267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi di incolumità pubblica e/o sanitari:

- a) Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle immediatamente limitrofe:

- 1.zona Santa Barbara;
 - 2.Buonconsiglio;
 3. Via Ferdinando Ferri;
 - 4.Via Carlo Forlanini;
 - 5.Strada Peschiera;
 - 6.Strada Di renzo;
 - 7.Via delle Terme Romane/Fonte Ricciuti;
 - 8.Via Fontanelle;
 - 9.Strada Della Pace;
 - 10.zona Madonna Degli Angeli/Madonna Della Vittoria;
 - 11.Vie comprese tra Strada Vecchia e Strada S.Fele;
 - 12.zona Centro Levante e in particolar modo Via Filippo Masci;
 - 13.località Tricalle/Colonna;
 - 14.Vie Filippo Molino e Fulgenzio della Valle;
- e comunque in tutto il territorio di Chieti Centro e Chieti Scalo;

1. Il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "Sus scrofa", nome comune "cinghiale";
2. A tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Chieti sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;

INCARICA

La Polizia Provinciale di Chieti in avvalimento c/o la regione Abruzzo di rimuovere gli esemplari di Sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità pubblica delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario;

Gli agenti e/o ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;

SPECIFICA

1. Che qualora le attività di controllo siano svolte dalle GVV essi dovranno essere svolte:
 - a) In presenza e sotto il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza;
 - b) Se devono essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art.21, comma 1, lettera e) della Legge 157/1992 e s.m. e i. ovvero "nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed iter poderali", esse devono essere svolte con la presenza di agenti di pubblica sicurezza;
2. Che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'Affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Chieti e ha validità per un periodo non superiore a mesi 4 (quattro);
3. Qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i cinghiali facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. Che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe, di sesso ed età.

DISPONE

1. che la destinazione dei capi abbattuti e le modalità di assegnazione degli stessi sono:

2. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
3. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Corpo Polizia Provinciale;
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale,
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino Lancianese info@atcchietinolancianese.it;
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Chieti.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo Dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Chieti

IL SINDACO

Pietro Diego Ferrara

